



*Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno*  
*Viale Giuseppe Verdi, 23/D – Parco Arbostella*  
*84131 Salerno*  
*c.f. 80018510653 p.iva 02479810653*  
*sito internet [www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it)*

Disciplinare di gara  
Affidamento mediante procedura aperta  
(art. 3, comma 37, e art. 30 del D. Lgs n. 163/2006)

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

## **1. AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE E RIFERIMENTI ESSENZIALI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO**

Consorzio Area Sviluppo Industriale Salerno Viale Giuseppe Verdi, 23/D CAP 84131 Salerno- Italia; tel. 089/336371 fax. 089/335450, E-mail: [casi@pec.asisalerno.it](mailto:casi@pec.asisalerno.it); E-mail [casi@asisalerno.it](mailto:casi@asisalerno.it)

La procedura di selezione del concessionario è stata indetta con deliberazione del comitato direttivo n. 97 del 14.04.2015

Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. **6239243234**

## **2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'AFFIDATARIO E DEL CONSEGUENTE CONTRATTO**

L'oggetto della procedura di selezione dell'affidatario e del conseguente contratto è costituito dall'affidamento in concessione, ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 del **Servizio di Cassa** dell'ente:

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate nonché la custodia di titoli e valori.

In particolare provvede:

- a) alla riscossione di tutte le entrate dell'Ente;
- b) alla esecuzione di tutti i pagamenti che gli verranno ordinati mediante l'emissione di mandati di pagamento in particolare i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente, saranno effettuati con accrediti diretti sul conto corrente dei beneficiari o con il sistema del pagamento diretto per ciascun dipendente, salvo eventuali modifiche da concordarsi;
- c) ad accettare e custodire nelle proprie casse, sotto la sua responsabilità le somme che vi saranno versate derivanti da depositi fatti a titolo di pegno, da cauzioni ed in genere per qualunque altro titolo.
- d) ad impegnarsi ad estinguere immediatamente, all'atto del subentro, le esposizioni debitorie dell'Ente derivanti da anticipazioni in essere con l'attuale concessionario del servizio.

Gli elementi di dettaglio in ordine alla resa delle prestazioni per la realizzazione delle attività sono precisati nel contratto/capitolato

### **Servizi gestionali e complementari**

| <b>Servizio e qualificazione</b> |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Servizi di Cassa                 | <b>CPV 66600000-6</b> |

### **Attività di sviluppo dei servizi gestionali e complementari**

Per l'effettuazione di tali servizi è richiesto lo svolgimento di una serie minima di attività, tra loro correlate in processi standard, i cui elementi descrittivi sono illustrati in dettaglio nel contratto/capitolato.

Per la realizzazione delle attività oggetto dell'affidamento in gestione – concessione è richiesto l'utilizzo, da parte del soggetto individuato come affidatario-concessionario, di personale qualificato/specializzato, secondo indicazioni di dettaglio precisate nel contratto/capitolato.

L'ente rimane titolare a tutti gli effetti delle funzioni di programmazione, gestione delle attività principali e delle attività di direzione del servizio.

## **3. LUOGO DI ESECUZIONE**

Le attività ed i servizi relativi all'affidamento in gestione di attività connesse al funzionamento e di altre attività complementari per la gestione dei **Servizio di Cassa** dovranno essere eseguiti nell'ambito territoriale del Consorzio ASI di Salerno.

## **4. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE AFFIDATI I SERVIZI**

Le attività connesse al funzionamento e le altre attività complementari per la gestione del **Servizio di Cassa** possono essere affidati a soggetti configurabili come operatori economici, assumendo a riferimento l'elencazione

classificatoria riportata nell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, nonché estendendola ad operatori economici prestatori di servizi con configurazione differente da quella imprenditoriale.

## **5. UNITARIETÀ DELLE OFFERTE**

In relazione all'affidamento delle attività connesse al funzionamento delle altre attività complementari per la gestione del Servizio di Cassa i soggetti interessati devono presentare offerta unitaria, riferita al complesso degli stessi. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

## **6. DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E POSSIBILE NUOVA AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento in concessione del **Servizio di Cassa** ha durata stabilita in anni **4 (quattro)** dal momento della sua stipulazione.

Le attività devono essere realizzate nell'ambito del periodo di durata della concessione, secondo le specificazioni riportate in apposito contratto/capitolato.

La durata della concessione può essere rinnovata per un periodo massimo di **12 (dodici) mesi**, in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario - concessionario.

## **7. VALORE DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE - CONCESSIONE**

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto della presente concessione, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 6, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dal medesimo art. 6 è determinato come importo complessivo stimato in **Euro 11.000,00** corrispondente al successivo quadro economico:

- a) € 2.200,00 importo presunto annuale per oneri, relativi ad interessi passivi per ogni anno anni di durata stimata del contratto (art. 29, comma 12 lett. a2), D.lgs n. 163/2006);
- b) n. 5 anni di durata stimata del contratto comprensivo dell'eventuale rinnovo (art. 29, comma 1, D.lgs n. 163/2006);

## **8. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta, con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa svolta con applicazione del criterio in analogia a quanto previsto dall'art. 83 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

Le procedure di selezione saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con delibera di Comitato Direttivo successiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione può aggiudicare l'affidamento in concessione delle attività qualora risulti valida anche una sola offerta.

## **9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **9.1. Valutazione delle offerte: criteri e procedura**

I parametri che verranno utilizzati nell'analisi delle offerte che i candidati presenteranno, saranno globalmente pari a cento e secondo le seguenti risultanze:

|    | <b><i>elementi di valutazione</i></b>   | <b><i>punteggio max</i></b> |
|----|---|-----------------------------|
| a1 | Saggio d'interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria                          | 40                          |
| a2 | Saggio d'interesse attivo su tutti depositi a qualsiasi titolo costituiti e giacenze di c/c | 50                          |
| a3 | Contributo annuo da corrispondere finalizzato ad attività istituzionali dell'ente           | 10                          |
|    |   |                             |
|    |   |                             |
|    |   |                             |
|    |   |                             |
|    | <b>Totale</b>   | <b>100</b>                  |

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata attraverso la sommatoria dei vari punteggi attribuiti ad ogni singolo parametro. L'attribuzione dei singoli punteggi sarà effettuata nel modo seguente:

### **Criterio a1**

Spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo senza applicazione di ulteriori commissioni (**punti 40 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare**)

#### **Criterio a2**

Spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (**punti 50 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare**).

#### **Criterio a3**

indicazione della somma offerta relativa al contributo annuo da corrispondere alla stazione appaltante su una base d'asta pari a **€ 5.000,00 (punti 10 alla migliore offerta punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare)**.

4

La Commissione Giudicatrice ha la facoltà di richiedere alle imprese concorrenti ulteriori chiarimenti, delucidazioni ed integrazioni riguardo la documentazione e l'offerta presentata allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati senza violare il principio della *par condicio* tra i partecipanti alla gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Consorzio, il giorno ed all'ora indicati nella comunicazione fatta a tutti i concorrenti, con trasmissione tramite pec inviata, almeno **sette** giorni prima della seduta, all'indirizzo indicato sul plico trasmesso.

Tutti i lavori della Commissione giudicatrice, sia delle varie sedute pubbliche e sia di quelle riservate, saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per la verbalizzazione sarà nominato dalla Stazione appaltante un segretario, diverso dai componenti della Commissione.

Per le attività preparatorie, istruttorie o meramente strumentali, la Commissione potrà usufruire di un supporto da parte di funzionari e consulenti del Consorzio.

La commissione giudicatrice valuta l'ammissibilità delle società offerenti sulla base del possesso dei requisiti contemplati dal presente bando di gara e con le modalità ivi previste. In caso di esito negativo ne dà atto nel verbale di gara e comunica agli interessati, attraverso il RUP, la non ammissione degli stessi alla fase della valutazione della offerta di gara.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste contenenti gli elementi dell'offerta da valutare attraverso criteri di natura meccanica.

Infine determina l'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria nomina l'aggiudicatario provvisorio e trasmette gli atti al Responsabile Unico del procedimento.

La stazione appaltante, quindi, nomina affidatario del contratto il soggetto che ha presentato la migliore offerta.

La nomina dell'affidatario del contratto può aver luogo anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e valida.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

### **10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE**

**10.1. Soggetti che possono partecipare alla selezione e requisiti di idoneità professionale (artt. 39 e 52 del D.Lgs n. 163/2006).**

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti qualificabili come operatori economici che possono partecipare a selezioni per l'affidamento di contratti pubblici, assumendo a riferimento, per analogia, la classificazione definita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 ed estendendola ad operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **nonché autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs 385/1993, in possesso dell'iscrizione di cui all'art. 13 e dei requisiti di cui all'art. 14 del medesimo decreto.**

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato

XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

### **10.2. Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs n. 163/2006)**

I soggetti che intendono partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento della concessione del Servizio di Cassa delle strutture correlate devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

5

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In relazione alla dichiarazione di cui alla precedente lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla gara allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 10.2 lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese, anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

In relazione alle dichiarazioni:

a) di cui al precedente punto 10.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

b) di cui al precedente punto 10.2. lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) di cui al precedente punto 10.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) di cui al precedente punto 10.2. lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.



Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

7

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione (allegati al presente disciplinare) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono comunque tenute a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di .....".

### **10.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.lgs n. 163/2006)**

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento della concessione dei Servizi di Cassa sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- a) Aver svolto negli ultimi tre anni (2013-2012-2011) servizi analoghi per un ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti ovvero per un ente pubblico avente almeno 15 dipendenti.

I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

## **11 AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA AUSILIARIA**

### **11.1. Definizione di avvalimento**

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

### **11.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria**

Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra soggetto allega, a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

11bis.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 11.2. l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

### **11.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

11bis.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

11bis.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

11bis.3.5. In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11bis.3.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11bis.3.7 non è previsto l'istituto dell'avvalimento per i requisiti soggettivi dell'iscrizione negli albi.

## **12. PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI**

### **12.1. Forme di raggruppamento**

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa, dei consorzi stabili e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento, in analogia, le previsioni stabilite dagli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Consorzio deve possedere tutti i requisiti di partecipazione, nonché indicare la propria composizione.

Qualora il Consorzio partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, queste ultime devono essere espressamente indicate.

Il possesso dei requisiti di natura tecnica e finanziaria da parte delle singole imprese temporaneamente raggruppate o da parte delle imprese consorziate con le quali il Consorzio partecipa deve essere dimostrato nelle forme e con gli atti richiesti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai concorrenti è vietata la partecipazione alla selezione in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti; agli stessi è altresì vietata la partecipazione alla selezione anche individualmente/singolarmente qualora abbiano preso parte alla selezione stessa anche in associazione o consorzio.

### **12.2. Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese**

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dai precedenti punti nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, nella misura del 60%;

b) operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara.

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni partecipante al raggruppamento.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**



### 13.1. Elementi generali

L'offerta, unica ed incondizionata, deve essere redatta in lingua italiana

I documenti illustrativi sopra richiamati sono disponibili per le ditte partecipanti all'Albo Online del sito:

**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**

oppure può essere richiesto senza alcun onere al seguente indirizzo:

Consorzio Area Sviluppo Industriale

Area Legale Responsabile dott.ssa Rosanna Toni

Via Viale Giuseppe Verdi, 23/D – 84131 SALERNO

Tel.: 089336371 Fax: 089/335450

e-mail: [casi@asisalerno.it](mailto:casi@asisalerno.it); e- mail [casi@pec.asisalerno.it](mailto:casi@pec.asisalerno.it);



### 13.2. Offerta tecnico-economica

La redazione dell'offerta deve essere sviluppata secondo la seguente struttura:

#### Criterio a1

Spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo senza applicazione di ulteriori commissioni (**punti 40 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare**)

#### Criterio a2

Spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (**punti 50 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare**)

#### Criterio a3

indicazione della somma offerta relativa al contributo annuo da corrispondere alla stazione appaltante su una base d'asta pari a **€ 5.000,00** (**punti 10 alla migliore offerta punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie attraverso metodo di interpolazione lineare**)

L'offerta tecnico-economica deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura: tale busta deve riportare all'esterno l'indicazione "**Offerta tecnico-economica per l' affidamento in gestione - concessione di attività connesse a Servizi di Cassa**".

### 13.3 Modalità di inoltro all'Amministrazione dell'offerta e della documentazione di partecipazione alla selezione

L'offerta tecnico - economica, unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa e l'istanza di partecipazione alla selezione, devono essere chiuse in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Tale plico deve riportare all'esterno l'indicazione "**Documentazione di partecipazione e offerta per la selezione per l' affidamento in concessione del Servizio di Cassa**".

Il plico contenente l'istanza di partecipazione alla selezione, la documentazione amministrativa e l'offerta deve pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2015 al Consorzio ASI, Viale Giuseppe Verdi, 23/D – 84131 SALERNO - a mezzo di:

- a) servizio postale, con raccomandata A/R;
- b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di Posta Celere);
- c) proprio incaricato, a mano, con rilascio di avvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione, controfirmato dall'incaricato presentatore.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale. **Non farà fede il timbro postale.**

## **14. FORMALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PLURIMA)**

Nella domanda di partecipazione il legale rappresentante della ditta concorrente/del Consorzio/ delle imprese dell'ATI/RTI deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

- a) la forma giuridica e l'iscrizione alla Camera di commercio o ad analogo registro di altro Paese membro dell'UE, come indicato al punto 12.1. (requisiti di idoneità professionale);
- b) l'insussistenza delle cause di esclusione, secondo quanto previsto dal punto 12.2. (requisiti di ordine generale);
- c) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal punto 12.4.

d) dichiarazione di impegno ad estinguere immediatamente, all'atto del subentro, le esposizioni debitorie dell'Ente derivanti da anticipazioni in essere con l'attuale concessionario del servizio

L'Amministrazione svolgerà le verifiche previste dalla legge (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà presso l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 ed alla definizione di provvedimento di decadenza dagli eventuali benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

## **15. OPERAZIONI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI OFFERTE INCONGRUE**

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione amministrativa.

La Commissione giudicatrice procederà altresì nella stessa o in distinte sedute pubbliche all'apertura dei plichi contenenti la parte tecnico- economica delle offerte.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

Le operazioni di selezione devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale relativa a quanto richiesto dal presente disciplinare per l'ammissione alla gara la Commissione, prima di escludere i concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni necessarie. In tal caso ai concorrenti irregolari è richiesto il pagamento a favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento per l'aggravio del procedimento, stabilita nella misura pari al **due virgola cinque per mille sull'importo di € 10.000,00 (par alla cauzione)**. Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, è convocata nuova seduta pubblica per l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari. Si precisa che la sanzione pecuniaria è dovuta anche in caso di ammissione successiva a regolarizzazione/integrazione. Si chiarisce che l'applicazione del disposto dell'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 prevale rispetto ad ogni altra norma contenuta in uno qualsiasi dei documenti di gara.

## **16. VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni a far data dalla scadenza del termine per la presentazione e con l'inoltro all'Amministrazione, fatte salve le possibili cause di esclusione, acquisisce valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

## **17. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

Trattandosi di una concessione di servizi il cui peculiare oggetto non permette di stabilire un importo a base di gara attendibile e rilevante su cui parametrare l'importo della cauzione provvisoria e definitiva, la stazione appaltante ha deciso di stabilire un importo forfettario che garantisca l'ente da eventuali responsabilità degli aggiudicatari ed esecutori del contratto ma al contempo non sia particolarmente oneroso per gli offerenti.

È previsto il versamento di una cauzione provvisoria pari a **€ 10.000,00** - concessione, a garanzia della sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

Gli operatori economici partecipanti possono sciogliere le cauzioni provvisorie ad avvenuta comunicazione degli esiti della selezione.

L'operatore economico individuato come affidatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari a **€ 25.000,00** a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione.

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere prestate con fideiussione bancaria, con fideiussione assicurativa o con versamento diretto al Tesoriere del dell'ente.

Il D.L. 90/2014 ha modificato la normativa relativa alle cause di esclusione e, pertanto, si fa ora riferimento agli artt. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter del D.lgs 163/2006. Ai sensi di tale novella poiché il versamento della sanzione pecuniaria dovuto per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti richiesti deve essere garantito dalla cauzione provvisoria, **i concorrenti sono invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo disposto affinché nella cauzione provvisoria venga inserita un'appendice con l'assunzione esplicita di tale nuova garanzia che dovrà essere pari al due virgola cinque per mille dell'importo di € 10.000,00 pari alla cauzione provvisoria.**

## **18. DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO.**

È fatto assoluto divieto all'operatore economico affidatario di procedere a subaffidamento - subconcessione dei servizi affidati.

#### **19. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SELEZIONE.**

L'operatore economico individuato dall'Amministrazione come affidatario è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta e a sottoscrivere il/la contratto/convenzione di servizio sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione.

#### **20. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE.**

Per ogni informazione sulla procedura di selezione i concorrenti possono rivolgersi alla Dott.ssa Rosanna Toni Responsabile del Procedimento dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni Lunedì – Venerdì.

Gli elaborati di selezione ed il capitolato possono essere richiesti all'Amministrazione ai recapiti sopra specificati o scaricati dall'Albo Pretorio Online del sito Internet [http:// www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it)

11

#### **21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento di selezione è la **dr. ssa Rosanna Toni**

Il supporto giuridico-amministrativo al RUP è il **dr. Gianpiero Fortunato**

#### **22. INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

L'estratto del presente bando è stato inviato per la pubblicazione a: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Il Sole 24 ore, Il Mattino edizione Salerno in data 08 maggio 2015.

Salerno, 08 maggio 2015

***Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Rosanna Toni***